

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 16 ottobre 2013 e modificata, da ultimo,
il 25 giugno 2026

INDICE

1	PREMESSA	4
2	DEFINIZIONI	4
3	SCOPO DELLA PROCEDURA.....	6
4	SOGGETTI RILEVANTI	6
5	PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI/AZIONISTI RILEVANTI.....	6
6	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	7
7	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	7
8	OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI	9
9	ESCLUSIONI PER LE PERSONE RILEVANTI	11
10	TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ	11
11	NOMINA E POTERI DEL PREPOSTO.....	12
12	DIVIETI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI (CLOSE PERIOD).....	12
13	ESENZIONI DAI DIVIETI	13
14	SANZIONI.....	15
15	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	16
16	DISPOSIZIONI FINALI	16
	Allegato A – Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti	17
	Allegato B – Comunicazione alle Persone Strettamente Legate	20
	Allegato C - Filing Model per la comunicazione delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi ultimi (allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016)	22

1 PREMESSA

La presente Procedura in materia di *Internal Dealing* aggiorna e sostituisce quella adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A. (“**Zest**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) il 16 ottobre 2013 e modificata, da ultimo, il 25 giugno 2026.

2 DEFINIZIONI¹

Ai fini della Procedura s’intendono per:

Azioni della Società:	le azioni emesse da Zest.
C.d.A.:	il Consiglio di Amministrazione di Zest.
Collegio Sindacale:	il Collegio sindacale di Zest.
Elenco:	l’elenco delle Persone Rilevanti come risultante dal Registro <i>Internal Dealing</i> tenuto dalla Segreteria Societaria.
Informazioni Privilegiate:	le informazioni di cui alla “ <i>Procedura per la Gestione interna e la Comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate</i> ” adottata dalla Società.
Modello 231:	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Normativa di Riferimento	le disposizioni normative in materia di <i>internal dealing</i> di cui al Regolamento UE n. 596/2014 e alle relative disposizioni di attuazione (tra cui il Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016 della Commissione), e, per quanto applicabili, alla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, nonché alla normativa di tempo in tempo vigente.
Persone Strettamente Legate:	le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
Persone Rilevanti:	collettivamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.
Preposto:	il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle operazioni compiute dalle Persone Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate.
Procedura:	la presente procedura in materia di <i>internal dealing</i> .
Regolamento Emittenti:	il “ <i>Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti</i> ” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato).
Regolamento UE n. 596/2014 o MAR:	il “ <i>Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,</i>

¹ I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

	2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione”, come successivamente modificato.
Segreteria Societaria:	la segreteria societaria di Zest.
SDIR-NIS:	il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate individuato ai sensi dell’articolo 65- <i>quinqüies</i> del Regolamento Emittenti e incaricato dalla Società dello svolgimento dei servizi di: i) diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ai sensi del citato art. 65- <i>quinqüies</i> , ii) di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob ai sensi dell’art. 113- <i>ter</i> del TUF, nonché iii) di deposito delle informazioni regolamentate alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., come previsto all’articolo 65- <i>septies</i> , comma 6, del Regolamento Emittenti, o il diverso sistema di diffusione delle informazioni individuato dalla normativa <i>pro-tempore</i> applicabile vigente.
Società o Zest o Emittente:	Zest S.p.A.
Soggetti Rilevanti:	i soggetti di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura.
Strumenti Derivati:	gli strumenti finanziari previsti dai punti 4-10 dell’Allegato I, sezione C, del TUF, nonché gli strumenti finanziari indicati dall’art. 1, comma 1 <i>bis</i> lett. c) del TUF.
Strumenti Finanziari:	gli strumenti finanziari della Società come quali definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE.
Strumenti Finanziari Collegati:	ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE n. 596/2014, gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall’Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

	v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari, nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni. ²
TUF:	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

3 SCOPO DELLA PROCEDURA

- 3.1 La Procedura, adottata in esecuzione di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, disciplina gli obblighi informativi, nei confronti della Società e/o del mercato e/o della Consob, inerenti alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari ad essi Collegati effettuate, direttamente od indirettamente, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate.
- 3.2 L'osservanza delle disposizioni previste nella Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari in materia, di volta in volta, vigenti. Pertanto, la conoscenza del contenuto della Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa applicabile in materia, e al cui rispetto sono tenuti tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.
- 3.3 La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello 231.

4 SOGGETTI RILEVANTI

- 4.1 Sono considerati Soggetti Rilevanti:
- a) i membri del C.d.A.;
 - b) i membri del Collegio Sindacale;
 - c) i dirigenti della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui ai punti a) e b), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e che detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti sono iscritti nell'Elenco.

5 PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI/AZIONISTI RILEVANTI

- 5.1 L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la Procedura sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Preposto, di cui al successivo Paragrafo 11, mediante comunicazione scritta, conforme all'**Allegato A**.

² Per maggiore completezza si segnala che ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, strumenti finanziari collegati alle azioni sono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con le azioni stesse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati all'art. 1, comma 3 del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

- 5.2 Ciascun Soggetto Rilevante, all'atto di accettazione della Procedura, sottoscrive una dichiarazione di presa visione e accettazione, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato A**, con cui attesta altresì di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura stessa e autorizza il trattamento dei propri dati richiesti ai sensi di legge.
- 5.3 Ciascun Soggetto Rilevante, non appena ricevuta la notifica di cui al Paragrafo 5.1, fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.2, è altresì tenuto a comunicare al Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo eventuale aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.
- 5.4 Ciascun Soggetto Rilevante, inoltre, notifica per iscritto alle Persone ad esso Strettamente Legate (come definite nel successivo Articolo 6), sulla base del modello di cui all'**Allegato B**, gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa. Il Soggetto Rilevante è tenuto a conservare copia della suddetta notifica, che non deve essere acquisita dalla Società.

6 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 6.1 Sono considerate "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti":
- a) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il *partner* equiparato al coniuge;
 - b) i figli a carico di un Soggetto Rilevante;
 - c) i parenti che abbiano condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione (*infra* definita); o
 - d) una persona giuridica, un *trust* o una società di persone, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (iii) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c).
- 6.2 Le Persone Strettamente Legate sono iscritte nell'Elenco.

7 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

- 7.1 Sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al successivo Articolo 8, le operazioni eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:
- a) Strumenti Finanziari;
 - b) Strumenti Derivati; e
 - c) Strumenti Finanziari Collegati.
- (di seguito, le "**Operazioni**").
- 7.2 Le Operazioni che devono essere comunicate comprendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti

Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su Strumenti Finanziari o su Strumenti Derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

7.3 Più in particolare le Operazioni soggette a notifica includono:

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso l'eventuale diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in Strumenti Derivati o in Strumenti Finanziari Collegati a Strumenti Derivati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a Strumenti Finanziari;
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- g. la sottoscrizione di aumenti di capitale o di eventuali emissioni di obbligazioni o titoli di debito di Zest;
- h. le operazioni in Strumenti Derivati e Strumenti Finanziari Collegati a obbligazioni della Società e, compresi i *credit default swap*;
- i. le operazioni condizionali, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j. la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l. le operazioni effettuate in prodotti indicizzati, ferme restando le esenzioni previste dal successivo Paragrafo 9 lett. b) punto ii);
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ferme restando le esenzioni previste dal successivo Paragrafo 9 lett. b) punto i);

- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui hanno investito le Persone Rilevanti³;
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o Strumenti Derivati o altri Strumenti Finanziari a essi Collegati, ferme restando le esenzioni di cui al successivo Paragrafo 9, lett. b) punto ii).

8 OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI

- 8.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, utilizzando il *filing model* di cui all'**Allegato C** (il "*filing model*"), sono tenuti a comunicare alla Società, tramite il Preposto, e a Consob, le seguenti informazioni relative alle Operazioni dagli stessi compiute direttamente o per loro conto:
- a) il nome della persona;
 - b) il motivo della notifica;
 - c) la denominazione completa della Società;
 - d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
 - e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni (ad esempio: acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'Articolo 7 che precede;
 - f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni; nonché
 - g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni.
- 8.2 Le Persone Rilevanti, al fine di consentire alla Società di adempiere tempestivamente al proprio obbligo informativo al mercato, sono tenute a notificare alla Società l'Operazione entro il termine **tassativo di un giorno lavorativo** decorrente dalla data dell'Operazione stessa⁴.
- 8.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone a questi Strettamente Legate possono adempiere ai loro obblighi informativi in materia di *internal dealing* attraverso una delle seguenti modalità, tra loro alternative (quella di cui alla successiva lettera A è la più raccomandabile per assicurare un puntuale rispetto della vigente disciplina normativa in materia di *internal dealing*).
- A. *Comunicazione delle operazioni alla sola Zest*
- 1) Trasmettere alla Società **entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna Operazione** (il sabato non è giorno lavorativo) il *filing model* debitamente compilato con: a) indicazione che l'Operazione non è stata effettuata in via autonoma alla Consob; b) richiesta a Zest che detta comunicazione venga effettuata da parte

³ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento UE n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).

⁴ Si ricorda che tale termine decorre dalla conclusione dell'operazione, non dovendosi quindi tenere conto del successivo giorno eventualmente previsto per la relativa liquidazione.

della Società stessa mediante il Preposto per conto del medesimo Soggetto Rilevante o della Persona a questo Strettamente Legata⁵.

- 2) Tale comunicazione dovrà avvenire mediante messaggio di posta elettronica da inviare a segreteria.societaria@zestgroup.vc.
- 3) Soltanto qualora l'utilizzo della posta elettronica non risulti temporaneamente possibile, la comunicazione unitamente al *filing model* dovrà essere consegnata a mani al Preposto, con specificazione che si tratta di informazioni di *internal dealing*.
- 4) In ogni caso, la trasmissione del *filing model* dovrà essere preceduta da un preavviso al seguente recapito telefonico: + 39 06/45473124.
- 5) All'esito della ricezione delle informazioni, il Preposto dovrà fornire senza indugio ai Soggetti Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate un riscontro, tramite e-mail, del ricevimento delle suddette comunicazioni.
- 6) A seguito della ricezione del *filing model* debitamente compilato entro il termine di cui al punto 8.2), sarà cura di Zest comunicare alla Consob e al mercato (tramite il sistema telematico SDIR-NIS) le operazioni indicate nel *filing model* medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'effettuazione di ciascuna Operazione**⁶.

B. Comunicazione delle Operazioni sia alla Consob che a Zest

Ove le Persone Rilevanti **non** intendano avvalersi della procedura semplificata di cui alla sopra indicata lettera A, dovranno cumulativamente trasmettere:

- a. **alla Consob** un messaggio di posta elettronica certificata **entro e non oltre tre giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione, con l'allegato *filing model* (**Allegato C**) debitamente compilato, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC):

consob@pec.consob.it

altrimenti, l'indirizzo di posta elettronica:

protocollo@consob.it

specificando in ogni caso come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando in oggetto "MAR Internal Dealing"⁷;

- b. **a Zest** il *filing model* debitamente compilato, **entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all'effettuazione di ciascuna Operazione**, seguendo le modalità indicate nella precedente lettera A e specificando che la comunicazione alla Consob verrà effettuata in via autonoma;

⁵ Si fa presente che, sebbene il Regolamento (UE) n. 596/2014 non contempli espressamente la facoltà di delegare l'emittente quotato ad effettuare la comunicazione alla Consob delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate per conto di questi ultimi, si ritiene, anche in base alla prassi, avallata informalmente dalla stessa Consob, che tale facoltà permanga anche nel nuovo quadro normativo, in quanto non incompatibile con quest'ultimo.

⁶ Si segnala che, ai fini del computo del termine di "tre giorni lavorativi" previsto dal MAR non si deve tenere conto del sabato.

⁷ Tali modalità sono state stabilite da Consob con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2017.

- c. a seguito della ricezione del *filing model* debitamente compilato entro il termine di cui sopra, sarà cura di Zest comunicare **al mercato** (tramite il sistema telematico SDIR-NIS) le operazioni indicate nel *filing model* medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro il terzo giorno lavorativo successivo** a quello dell'**effettuazione di ciascuna Operazione**.

- 8.4 Le Persone Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob e al pubblico, pertanto, risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei propri obblighi.
- 8.5 Gli adempimenti di cui al presente articolo 8 possono essere effettuati dai Soggetti Rilevanti anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Legate.

9 ESCLUSIONI PER LE PERSONE RILEVANTI

- 9.1 I predetti obblighi di comunicazione non si applicano in caso di:

- a) operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di **50.000,00 (cinquantamila) euro** nell'arco dell'anno civile. Tale importo viene calcolato sommando le varie operazioni, senza compensare quelle di segno opposto, effettuate dal Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, direttamente o per suo conto. Tuttavia, una volta superata la soglia di 50.000,00 (cinquantamila) euro nell'arco dell'anno civile deve essere comunicata ciascuna Operazione compiuta nel corso dell'anno civile, a prescindere dal suo valore;
- b) transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- i) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii) lo Strumento Finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - iii) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari superino le soglie di cui ai punti i) o ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

10 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ

- 10.1 Comunicazioni al mercato

10.1.1 A seguito della ricezione del *filing model*, la Società, per il tramite del Preposto, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, provvede a trasmettere, **entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione**, un'apposita comunicazione al mercato tramite il sistema di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate ("SDIR").

10.1.2 Copia della comunicazione diffusa tramite SDIR deve essere pubblicata anche sul sito *internet* della Società (www.zestgroup.vc).

11 NOMINA E POTERI DEL PREPOSTO

11.1 Il Preposto viene individuato nella persona responsabile della funzione di *Investor Relator* o nella diversa persona designata dal C.d.A..

11.2 Nell'ambito della Procedura, il riferimento al Preposto deve intendersi effettuato anche, ove applicabile, ai suoi sostituti.

11.3 In particolare, il Preposto, con il supporto della Segreteria Societaria, è responsabile di:

- a. predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
- b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- c. fornire assistenza alle Persone Rilevanti, affinché le Operazioni siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- d. provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni ed alla loro diffusione a Consob e al mercato nei termini stabiliti dalla Procedura, per conto delle Persone che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la Società;
- e. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni diffuse a Consob e al mercato;
- f. assicurare la conoscenza della Procedura da parte delle Persone Rilevanti, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni;
- g. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte delle Persone Rilevanti e/o delle Persone a questi Strettamente Legate al Collegio Sindacale, al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza della Società, affinché attivino le conseguenti procedure sanzionatorie di cui al successivo Articolo 15 o comunque consentite dalla Legge;
- h. proporre al C.d.A. eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

11.4 Il Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

11.5 Nello svolgimento dell'incarico il Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi di cui al Codice Etico della Società.

12 DIVIETI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI (CLOSE PERIOD)

12.1 Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i Soggetti Rilevanti non possono

effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari, o a Strumenti Derivati o ad altri Strumenti Finanziari a essi Collegati, **durante il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio⁸ di una relazione finanziaria** (trimestrale, semestrale o annuale) (il “**Periodo di Chiusura**”) richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

13 ESENZIONI DAI DIVIETI

13.1 Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

- a. in base a una valutazione caso per caso del C.d.A. in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti Finanziari. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
- b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o di diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
- c. in caso di operazioni o di attività negoziale che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dai Soggetti Rilevanti o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da Strumenti Derivati, basate su condizioni prestabilite. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere gli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione ed evidenza che le condizioni previste dal presente paragrafo siano soddisfatte

⁸ Ai sensi delle “Q&A on MAR” rilasciate dall'ESMA il 30 maggio 2017: “*The term «announcement» of an interim or a year-end financial report used in Article 19(11) of MAR is the public statement whereby the issuer announces the information included in an interim or a year-end financial report that the issuer is obliged to make public according to the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted to trading or national law. The date when the «announcement» is made is the end date for the thirty-day closed period.*

*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, **the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report.** This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. **In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR.***

sempre che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un momento diverso da quello coincidente con il Periodo di Chiusura.

- 13.2 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura, il C.d.A. effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante.
- 13.3 Il C.d.A. ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo ovvero quando sussistano le condizioni di cui al precedente punto 13.1 (c).
- 13.4 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il C.d.A. valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante al momento della presentazione della richiesta deve:
- a. adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - b. adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.
- 13.5 L'Emittente ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze, e tra l'altro, nelle situazioni in cui:
- a. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; *ii)* il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
 - b. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
 - c. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di

conversione, a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il Soggetto Rilevante notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; *ii)* la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile; *iii)* il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;

- d. il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; *ii)* il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura; *iii)* le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;
- e. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

14 SANZIONI

- 14.1 Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, in caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate degli obblighi informativi e di comportamento richiesti dalla Procedura stessa, si applicherà l'*iter* di seguito riportato.
- 14.2 Il Preposto, venuto a conoscenza dell'inosservanza, provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e/o dalle Persone ad essi Strettamente Legate di cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione alla Società o per la quale sia stata effettuata una comunicazione incompleta o inesatta.
- 14.3 Il Preposto segnalerà, altresì, per iscritto, al Soggetto Rilevante, a seconda dei casi, nonché al C.d.A., al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza della Società gli inadempimenti riscontrati perché vengano assunti eventuali provvedimenti sanzionatori del caso e, segnatamente:
 - a. **nel caso di dipendenti della Società:** l'inosservanza della Procedura potrà costituire un illecito disciplinare, che verrà sanzionato dalla Società sulla base delle procedure stabilite dai rispettivi CCNL vigenti. Le sanzioni dovranno essere proporzionali alla gravità dell'infrazione commessa e alla intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro che lega le parti contrattuali. Nei casi più gravi, tenendo conto di eventuali recidive, potrà essere adottato anche il provvedimento del licenziamento per giusta causa;

- b. **nel caso di Amministratori e Sindaci:** il C.d.A. dovrà valutare la gravità della violazione e, nel caso in cui questa sia caratterizzata da rilevante gravità o da reiterazione, potrà darne notizia all'Assemblea della Società, nella prima adunanza utile.

14.4 L'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla normativa vigente applicabile potrà comunque comportare le sanzioni di legge di volta in volta vigenti.

15 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e le integrazioni alla presente Procedura, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al C.d.A..

16 DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 Copia della versione di volta in volta aggiornata della Procedura resterà depositata presso la Segreteria Societaria a disposizione delle Persone Rilevanti e sarà pubblicata sul sito *internet* della Società.

Allegato A – Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti

Egregio Sig. [*] / Gentile Signora [*]
[indirizzo]

OVVERO

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione iscrizione nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing*

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, La informo che, in ragione dell'incarico da Lei ricoperto di [*] di Zest S.p.A. (“**Zest**”), Lei è stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di Zest e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

In ragione di ciò, La invito a:

- esaminare con cura l'allegata procedura in materia di *internal dealing* di Zest (la “**Procedura**”), che descrive in dettaglio gli obblighi di reportistica da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Consob a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del *filing model* di cui all'Allegato C della Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di reportistica conseguenti all'eventuale negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di Zest o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della procedura stessa e dei relativi allegati.

* * * * *

La informo infine che i dati personali comunicati a Zest sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima Zest, dell'elenco dei “Soggetti Rilevanti” e delle “Persone Strettamente Legate” previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del

Consiglio di Amministrazione di Zest, domiciliato presso la sede di Zest in Via Marsala n. 29 H, 00185, Roma.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, anche in ambito Zest a:

- Team Segreteria Societaria: +39 06/45473124 (fisso); email: segreteria.societaria@zestgroup.vc;

Cordiali saluti

Per presa visione

(Inserire nominativo del Preposto)

(Firma del “Soggetto Rilevante”/ “Azionista Rilevante”)

Allegato: procedura in materia di *internal dealing* di Zest

Modulo di accettazione della Procedura (*fac simile*)

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, nella propria qualità di _____,

i) preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla Procedura per la disciplina degli obblighi informativi e comportamentali in materia di *internal dealing* in capo ai Soggetti Rilevanti e alla Società approvata dal Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A. in data _____, come da ultimo modificata in data _____);

- ii) attestando di avere ricevuto copia dell'indicata Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- iii) consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicata Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

DICHIARA

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle disposizioni contenute nell'indicata Procedura in materia di *Internal Dealing* per la disciplina degli Obblighi informativi e comportamentali in capo ai Soggetti Rilevanti e alla Società.

Il Sottoscritto **DICHIARA** inoltre, di [*barrare la casella desiderata*]:

- ☐ volersi avvalere di Zest S.p.A. per le comunicazioni al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante e delle Persone a questi Strettamente Legate;
- ☐ non volersi avvalere di Zest S.p.A. per le comunicazioni al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante e delle Persone a questi Strettamente Legate.

(Data) (Firma)

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto, informato sulle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali in relazione a quanto previsto dalla normativa richiamata dalla Procedura ed a quanto previsto dalla Procedura stessa, presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) e alla comunicazione dei dati personali al solo fine di adempiere alla suddetta normativa di legge e di regolamento.

(Data) (Firma)

Allegato B – Comunicazione alle Persone Strettamente Legate

Egregio Sig. [*] / Gentile Signora [*]
[indirizzo]

OVVERO

Spett.le [Denominazione della società]
[indirizzo]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione relativa agli obblighi in materia di *internal dealing*

Caro/a [Nome del familiare] / Spett.le [Denominazione della società],

ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 6, del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, il “**Regolamento Emittenti**”)], Ti/La informo che, in ragione dell'incarico da me ricoperto di [*] ⁽⁹⁾ di Zest S.p.A. (“**Zest**”), trovano applicazione nei miei confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

Tenuto conto di quanto sopra, stante la Tua/Sua natura di [*] ⁽¹⁰⁾, Tu/Lei risulti/a qualificabile come “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26), del Regolamento (UE) n. 596/2014.

In ragione di ciò, Ti/La informo anzitutto che ho provveduto a comunicare a Zest le Tue/Sue generalità, unitamente ai Tuoi/Suoi dati anagrafici, per consentire a Zest di adempiere a sua volta all'obbligo di iscriverTi/La, quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, nell'apposito elenco di cui all'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Ti/La invito inoltre a:

- esaminare con cura l'allegata procedura in materia di *internal dealing* di Zest (la “**Procedura**”), che descrive in dettaglio gli obblighi di reportistica da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti” e, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Consob a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;

⁹ Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente), ovvero indicare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di Zest, pari almeno al 10%, ai fini della qualifica di “Azionista Rilevante”.

¹⁰ Precisare la natura del rapporto che lega in concreto il “Soggetto Rilevante” e/o l'Azionista Rilevante alla “Persona Strettamente Legata” (i.e.: coniuge/figlio a carico/parente convivente/società controllata, *trust*, ecc.).

- esaminare parimenti con cura i contenuti del *filing model* di cui all'Allegato C della Procedura, che potrai/potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di reportistica conseguenti alla eventuale negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di Zest o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Tua/Sua;
- restituirmi la presente comunicazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa e dei relativi allegati.

Qualora si intenda da parte Tua/Sua procedere alla negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di Zest o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, essendo previsto un termine assai ristretto per la relativa notifica alla Consob e a Zest in base alla normativa vigente e fermi gli obblighi informativi previsti in proposito dalla medesima normativa in capo a Te/Lei quale "Persona Strettamente Legata" al/alla sottoscritto/a, Ti/La invito a prendere preventivo e tempestivo contatto con il/la sottoscritto/a per coordinare le modalità di invio della relativa comunicazione a Zest.

A tal fine è necessario che Zest riceva tassativamente il *filing model* [o, in caso di Azionista Rilevante: il format] entro il **primo giorno lavorativo successivo alla effettuazione di ciascuna operazione** [o, in caso di Azionista Rilevante: entro **la fine del dodicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione**].

* * * * *

Informo infine che i dati personali comunicati a Zest sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima Zest dell'elenco dei "Soggetti Rilevanti" e delle "Persone Strettamente Legate" previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Zest, domiciliato presso la sede di Zest in Via Marsala n. 29 H, 00185, Roma.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, anche in ambito Zest a:

- Team Segreteria Societaria: +39 06/45473124 (fisso); (mobile) email: segreteria.societaria@zestgroup.vc;

Un caro saluto / Cordiali saluti

Per presa visione

(Inserire nominativo del Soggetto Rilevante)

(Firma della "Persona Strettamente Legata")

Allegato C - Filing Model per la comunicazione delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi ultimi (allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: indicare nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: indicare denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	Zest S.p.A.
b)	LEI	8156001F4745B0CB0760
4	Dati relativi all'operazione: <u>sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</u>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento finanziario:</i> — <i>Azione Zest S.p.A.;</i> — <i>Obbligazioni Zest S.p.A.;</i> — <i>Strumento derivato;</i> — <i>Strumento finanziario collegato all'azione Zest S.p.A.;</i> — <i>Strumento finanziario collegato a obbligazioni Zest S.p.A.;</i>

	Codice di identificazione	— indicare il codice ISIN dello strumento finanziario sopra indicato]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrivere il tipo di operazione, indicando una delle tipologie riportate nella nota 1) in calce alla presente tabella. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare inoltre se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]	
c)	Prezzo/i e Volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (ad es. acquisto, cessione, sottoscrizione, ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo e sulla quantità, comprese la valuta del prezzo e, se richiesta, la valuta della quantità.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati, e vanno indicati in questo campo, quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati sulla quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità.]	

		<i>[Informazioni sui prezzi:</i> — nel caso di un'unica operazione, indicare il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: indicare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <u>Si segnala in proposito che il sistema SDIR-NIS di diffusione delle informazioni regolamentate calcola in automatico il prezzo medio ponderato, in caso di operazioni aggregate. Se, pertanto, ci si intende avvalere da parte Sua della facoltà di comunicare le operazioni di cui al presente filing model solo a Zest S.p.A. (e non anche alla Consob), i competenti uffici di Zest S.p.A. provvederanno ad inserire per Suo conto il prezzo medio ponderato calcolato dal sistema SDIR-NIS anche nella comunicazione che effettueranno per Suo conto alla Consob.</u> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo, compresa la valuta del prezzo.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Inserire la data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i> <i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG, nonché l'ora UTC ("Universal Time Coordinated"); per maggiori delucidazioni circa la natura dell'ora UTC e le modalità per il relativo calcolo alla luce dell'ora corrispondente in Italia, si rinvia alla nota 2) in calce alla presente tabella.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Si prega in proposito di indicare MTA ovvero la dizione «al di fuori di una sede di negoziazione»]</i>

(1) Tipologie di operazione da riportare nel campo 4b) "natura dell'operazione" della tabella e desunte dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, nonché dall'art. 19, paragrafi 1-*bis* e 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- a. acquisizione;
- b. cessione;
- c. vendita allo scoperto;
- d. sottoscrizione;
- e. scambio;
- f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero ad "alti dirigenti" di Zest S.p.A. in quanto parte della retribuzione loro spettante) e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- g. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- h. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- j. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Zest S.p.A.;
- k. acquisizione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- l. cessione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;

- m. esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- n. sottoscrizione di un aumento di capitale di Zest S.p.A.;
- o. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni di Zest S.p.A.;
- p. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di Zest S.p.A., compresi i *credit default swap*;
- q. operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- r. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- s. elargizioni e donazioni fatte o ricevute;
- t. eredità ricevute;
- u. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- v. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;
 Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di Zest S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo di investimento collettivo. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;
- w. operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero un "alto dirigente" di Zest S.p.A. o una persona a essi strettamente legata.
 Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo);
- x. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero di un "alto dirigente" di Zest S.p.A. o di una persona a essi strettamente legata.
 Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione della gestione patrimoniale individuale alle azioni o alle obbligazioni di Zest S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dalla medesima gestione patrimoniale individuale. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti della gestione patrimoniale individuale, il soggetto rilevante o la persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;
- y. assunzione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Zest S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- z. concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Zest S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- aa. cessione in garanzia o in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Zest S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero di un "alto dirigente" di Zest S.p.A. o di una persona a essi strettamente legata.

Sono escluse la cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- bb. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell'assicurazione è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero un "alto dirigente" di Zest S.p.A. o una persona a essi strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (2) L'orario UTC (*"Universal Time Coordinated"*) corrisponde all'ora locale solare del meridiano zero, che passa per l'Osservatorio di Greenwich. In regime di ora solare (in pratica tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultimo sabato del marzo successivo) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre un'ora all'orario registrato in Italia; invece in regime di ora legale (in pratica tra l'ultima domenica di marzo e l'ultimo sabato di ottobre) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre due ore all'orario registrato in Italia.